

## TRIBUNALE DI FERRARA

### UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 10 del 2016

A tutti i curatori e commissari e liquidatori giudiziali

OGGETTO: indicazioni ai curatori circa la modalita' di redazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall.

Attesa la disomogeneita' dei programmi di liquidazione che si e' avuto modo di verificare nella disamina delle procedure pendenti, e la genericita' che caratterizza spesso tale atto del curatore, preme a questo ufficio segnalare i seguenti punti cui il curatore vorra' attenersi nell'adempimento al proprio incarico:

il programma di liquidazione e' atto programmatico complesso e dettagliato, che contiene nello specifico le modalita' di liquidazione proposte dal curatore per ogni singolo cespite ( mobiliare e immobiliare: chiaramente vi sono compresi anche i crediti del fallito) e la indicazione delle azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie che si intendono promuovere.

E' pertanto ovvio che, al fine di essere un vero programma e non una mera dichiarazione di intenti priva di contenuto, la redazione del programma dovra' necessariamente essere preceduta da una attenta disamina degli atti della procedura e in particolare: a) da una verifica dettagliata dei crediti con riguardo alla loro affidabilita', alla loro contestabilita', alla loro concreta recuperabilita' in rapporto alla capienza del debitore ed alle possibilita' economiche della procedura; b) da una verifica e stima dei cespiti mobiliari e immobiliari con nomina del perito e acquisizione della perizia; c) da un vaglio della ricorrenza dei presupposti per l'esperimento di azioni ex art. 104 ter comma 2 lett c) coordinato con una analisi della convenienza economica di tali iniziative in considerazione dei costi e della durata di una causa.

Il lavoro del curatore, nei sei mesi a ridosso della dichiarazione di fallimento, sara' inevitabilmente assorbente e a 180 gradi: di cio' occorre che il professionista sia consapevole nel proporsi quale curatore e nell'accettare l'incarico, al fine di non creare disagio all'Ufficio.

Il programma dovra' quindi essere predisposto nei sei mesi ora previsti dalla legge: in caso di particolare complessita' allegata e giustificata, il termine potra' essere dal GD prorogato in misura contenuta.

#### I. Procedura di formazione ed approvazione del programma di liquidazione.

Se il programma e' soggetto alla valutazione ed approvazione del merito del CdC ( dove sia costituito) e' anche vero che esso e' oggetto di doveroso controlli di legittimita' da parte del GD. Tale controllo opera in merito a : a) completezza e analiticita' del programma; b) rispetto delle regole di legge ( per esempio necessaria competitivita' delle vendite).

Il controllo diventa autorizzazione, e quindi si estende al merito, per alcuni atti: dal combinato disposto di art. 25, art. 104, ed art 104 bis l. fall discende che debba essere autorizzato dal GD quel curatore che vuole stare o resistere in causa, porre in essere esercizio provvisorio e affittare la azienda.

In generale spetta al GD il potere-dovere di controllare il sollecito e corretto svolgimento della procedura ( art. 25 n. 3 l. fall.): al fine di consentire al GD di esercitare pienamente tale potere e' opportuno prevedere che il programma **venga prima sottoposto all'esame del GD e successivamente sottoposto alla approvazione del CdC, se costituito.**

Poiche' il rapporto semestrale di cui all'art, 33 secondo comma l. fall. deve consentire a creditori e giudice di verificare la attuazione del programma di liquidazione e' doveroso che al rapporto semestrale sia ogni volta allegato il programma di liquidazione al fine di consentire di verificare se la attivita' del curatore sia conforme, per contenuto e tempistica, al programma approvato.

Si ripete poi che per ovvia efficienza organizzativa e' necessario che **il termine di deposito del rapporto riepilogativo per tutte le procedure sia allineato al 31.12 ed al 30.6** ( con deposito entro il 20 gennaio e 15 luglio).

**Si dispone quindi che il curatore depositi entro il termine di legge il programma di liquidazione al GD primo di sottoporlo, con il visto del GD, al CdC, e che il programma sia allegato ad ogni rapporto semestrale.**

## II. Contenuto del programma.

Il programma dovra' quindi contenere:

- 1) quanto alle condizioni di vendita dei singoli cespiti, la indicazione del valore di stima dei cespiti, la indicazione dettagliata delle modalita' di vendita ex art. 107 l. fall. Quanto alle vendite di singoli immobili e' da preferirsi il modello di cui al comma 2 della norma in commento, ovvero la vendita secondo le norme di diritto comune della vendita coattiva come al momento vigenti, con gestione da parte del curatore, quale delegato del GD, della fase della vendita, della aggiudicazione, della predisposizione della bozza di DT ( come da modello di ordinanza di vendita gia' diffuso), con pubblicita' identica a quella vigente per le vendite esecutive individuali. Nel caso in cui su un bene immobile acquisito al fallimento sia stata iscritta ipoteca a garanzia del pagamento di un credito di natura fondiaria: a) se e'

stata già iniziata la esecuzione individuale dal creditore fondiario il curatore dovrà coordinarsi con quest'ultimo al fine di verificare se esso intenda avvalersi del privilegio processuale o meno; in caso la esecuzione prosegua in via individuale avrà cura di intervenire ( dandone atto in programma) nella esecuzione per tutelare i diritti della procedura. b) se la esecuzione individuale non sia stata ancora iniziata il curatore, nei sei mesi necessari alla predisposizione del programma, dovrà coordinarsi con il creditore fondiario al fine di verificare chi debba iniziare la liquidazione, in tempi adeguati da non causare dilazione dei tempi e aggravamento delle spese ( e' bene non arrivare alla situazione in cui la liquidazione e' avviata sia dal fondiario che dalla procedura: si moltiplicano i costi senza alcun senso).

- 2) Nel caso in cui su di un bene immobile sia già pendente esecuzione individuale -senza intervento di fondiario- il curatore, avuto riguardo allo stato della procedura, dovrà valutare se subentrarvi o farne dichiarare la improcedibilità. Tendenzialmente l'indirizzo sarà quello di vendere in sede concorsuale se nella esecuzione non sia ancora stata espletata la perizia e non sia stata ancora disposta la vendita, mentre di subentrare laddove siano già in corso le vendite in sede di esecuzione individuale.
- 3) Il primo adempimento da effettuare in presenza di immobili e' quindi, oltre alla ovvia trascrizione della sentenza presso i RR II, la nomina, secondo i criteri di cui alla circolare n. 8 del 2016, del perito stimatore, di modo che sia possibile entro il termine di sei mesi stabilito dalla legge organizzare e programmare le modalità di liquidazione del cespite. Quanto ai beni mobili per i cespiti non appartenenti a complessi aziendali rilevanti la prassi attuale della nomina di IVG sia per la stima che per la vendita può essere senz'altro avallata. Diversamente, nella ipotesi di beni mobili facenti parte di un complesso aziendale rilevante, sarà forse opportuna la nomina di un esperto, sempre nel rispetto della circolare n. 8 del 2016 e previa pattuizione di preventivo.
- 4) Se nel patrimonio del fallimento sono presenti quote indivise si beni immobili NON dovrà mai essere prevista la liquidazione della quota ( che, come noto, non ha altro interessato se non l'altro comproprietario), ma sempre la instaurazione del giudizio di divisione immobiliare che esiterà nella vendita dell'intero. All'interno del giudizio divisorio il comproprietario ha la facoltà ex art. 720 c.c. di acquistare la quota del fallito: va verificata la possibilità di valorizzare tale facoltà nel programma di liquidazione prevedendo la cessione diretta a trattativa privata della quota al comproprietario che ne faccia richiesta al prezzo di perizia senza nessuna riduzione. L'Ufficio e' favorevole a tale impostazione. Nel caso in cui una quota sia acquisita al fallimento mentre l'altra quota ( ovviamente questo

ragionamento e' possibile solo quando tutto l'intero, per un verso o per un altro, sia assoggettato a esecuzione, individuale o collettiva che sia) sia oggetto di esecuzione individuale il curatore prevedera' la instaurazione di ordinario giudizio esecutivo ( facendo valere come titolo esecutivo la sentenza di fallimento e come pignoramento la trascrizione della stessa) che poi verra' riunito alla esecuzione sull'altra quota consentendo cosi' la vendita dell'intero. Nella ipotesi invece in cui oltre alle quote eseguite individualmente e a quella acquisita al fallimento vi sia anche una quota "libera" non vi e' altra possibilita' che intervenire nel giudizio di divisione instaurato ex art. 600 cpc in fase esecutiva. Cosi' se il comproprietario non esecutato convenuto in giudizio di divisione endoesecutiva fallisca in corso di divisione sara' doveroso intervenire nella divisione per acquisire alla massa il ricavato della vendita della quota del fallito.

- 5) La indicazione analitica dei crediti della procedura, con la disamina delle prospettive di recupero. Il curatore dovra' indicare nel programma quali crediti intenda recuperare, quali con attivita' solo stragiudiziale, quali con attivita' giudiziale ( ed in questo caso a mezzo di quale legale, nel rispetto dei criteri della circolare n. 8 e con previa pattuizione del compenso), e a quali intenda rinunciare. Non va trascurata la possibilita' di cedere in blocco i crediti, neutralizzando i rischi e i costi di una causa.

Occorre porre estrema prudenza nella scelta di instaurare causa: essenziale la valutazione circa la convenienza economica della causa ( si rammenta che dopo l'ottenimento di un titolo esecutivo, che puo' comportare notevole dispendio di tempo e di spese in prededuzione, sovente occorre affrontare la fase esecutiva con conseguenti costi e tempi. Ma soprattutto sono molto frequenti i casi di cause instaurate per ottenere un titolo esecutivo che non e' possibile eseguire per incampienza del patrimonio del debitore e maturazione di spese legali spesso superiori al credito vantato).

Particolare attenzione poi deve essere riposta nelle ipotesi in cui la procedura sia priva di fondi e debba gravare sullo Stato per le spese legali.

Quanto ai tempi di liquidazione la legge stabilisce che al programma debba essere data attuazione in due anni dalla sentenza di fallimento ( quindi un anno e mezzo dal deposito del programma): si tratta ovviamente di un termine non perentorio la sua indicazione da parte del legislatore e' indice chiaro della volonta' di ridurre la lunghezza esagerata delle procedure concorsuali e di contrarne le spese.

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria.

Ferrara 21.3.16

Il Giudice delegato

Anna Ghedini